Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B REGOLAMENTO (CE) N. 543/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 18 giugno 2009

relativo alle statistiche sui prodotti vegetali e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 837/90 e (CEE) n. 959/93

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 167 del 29.6.2009, pag. 1)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►M1	Regolamento (UE) n. 1350/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013	L 351	1	21.12.2013
►M2	Regolamento delegato (UE) 2015/1557 della Commissione del 13 luglio 2015	L 244	11	19.9.2015

▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 543/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 18 giugno 2009

relativo alle statistiche sui prodotti vegetali e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 837/90 e (CEE) n. 959/93

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato [1],

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CEE) n. 837/90 del Consiglio, del 26 marzo 1990, relativo alle informazioni statistiche che gli Stati membri devono fornire in merito alla produzione di cereali [2], e il regolamento (CEE) n. 959/93 del Consiglio, del 5 aprile 1993, relativo alle informazioni statistiche che gli Stati membri devono fornire circa i prodotti diversi dai cereali [3], sono stati più volte emendati. Vista l'attuale necessità di ulteriori emendamenti e semplificazioni, è opportuno, per motivi di chiarezza, e in conformità del nuovo approccio finalizzato a semplificare la legislazione comunitaria e a migliorare la regolamentazione [4], sostituire tali atti con un atto unico.

(2) Le statistiche sui prodotti vegetali rivestono un'importanza fondamentale ai fini della gestione dei mercati comunitari. Si ritiene inoltre indispensabile che, accanto alle statistiche sui cereali e sugli altri seminativi attualmente disciplinate dalla legislazione comunitaria, siano incluse statistiche anche sugli ortaggi e sulle coltivazioni permanenti.

(3) Al fine di garantire un'appropriata gestione della politica agricola comune, è necessario che alla Commissione siano regolarmente trasmessi i dati sulle superfici, sulle rese e sulla produzione di prodotti vegetali.

(4) Il regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativo alle indagini sulla struttura delle aziende agricole e all'indagine sui metodi di produzione agricola [5], prevede un programma di indagini comunitarie per la compilazione di statistiche sulla struttura delle aziende agricole fino al 2016.

---

[1] Parere del Parlamento europeo del 19 febbraio 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell'8 giugno 2009.
[2] GU L 88 del 3.4.1990, pag. 1.
[3] GU L 98 del 24.4.1993, pag. 1.
[4] Progetto interistituzionale — «Legiferare meglio» (GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1).
[5] GU L 321 dell'1.12.2008, pag. 14.

▼B

(5) Conformemente al regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) ([1]), tutte le statistiche degli Stati membri trasmesse alla Commissione che sono disaggregate per unità territoriali devono utilizzare la classificazione NUTS. Di conseguenza, al fine di elaborare statistiche regionali comparabili, è opportuno definire le unità territoriali conformemente alla classificazione NUTS.

(6) Per limitare l'onere che incombe agli Stati membri, le prescrizioni in materia di dati regionali non dovrebbero andare oltre quelle previste dalla precedente normativa, salvo nel caso in cui nel frattempo siano emersi nuovi livelli regionali. Di conseguenza, è opportuno permettere che i dati statistici regionali relativi alla Germania e al Regno Unito siano forniti unicamente per le unità territoriali NUTS 1.

(7) Al fine di facilitare l'applicazione del presente regolamento è necessaria una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, in particolare grazie al contributo del comitato permanente di statistica agraria istituito con decisione 72/279/CEE del Consiglio del 31 luglio 1972 ([2]).

(8) Onde assicurare una transizione armoniosa dal regime applicabile a norma dei regolamenti (CEE) n. 837/90 e (CEE) n. 959/93, il presente regolamento dovrebbe concedere una deroga per un periodo non superiore a due anni agli Stati membri in cui la sua applicazione ai rispettivi sistemi statistici nazionali richiederebbe adeguamenti significativi e potrebbe causare notevoli problemi pratici.

(9) Le misure per la produzione di statistiche di cui al presente regolamento sono necessarie per lo svolgimento delle attività della Comunità. Poiché l'obiettivo del presente regolamento, segnatamente l'istituzione di un quadro giuridico comune per la produzione sistematica di statistiche comunitarie sulle superfici coltivate, sulle rese e sulla produzione di cereali e di altri prodotti diversi dai cereali negli Stati membri, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(10) Il regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee ([3]), costituisce il quadro di riferimento per le disposizioni del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda il rispetto dei principi di imparzialità, affidabilità, pertinenza, rapporto costi/benefici, segreto statistico e trasparenza e costituisce il

([1]) GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1.
([2]) GU L 179 del 7.8.1972, pag. 1.
([3]) GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164.

▼B

quadro di riferimento per la trasmissione e la protezione dei dati statistici riservati di cui al presente regolamento, affinché le statistiche comunitarie non siano oggetto di divulgazione illecita o usi a fini non statistici al momento della loro produzione e diffusione.

(11) Le misure necessarie per l'esecuzione del presente regolamento dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ([1]).

(12) In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di modificare le tabelle di trasmissione. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 *bis* della decisione 1999/468/CE.

(13) Il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici ([2]), prevede l'obbligo di trasmettere alla Commissione le informazioni statistiche pertinenti definite nel contesto del programma statistico comunitario. Riconoscendo la necessità della produzione sistematica di statistiche comunitarie sulla produzione e agricoltura biologica, è previsto che la Commissione adotterà misure appropriate, ivi inclusa la presentazione di una proposta legislativa, per affrontare adeguatamente tale questione.

(14) Il presente regolamento non pregiudica la compilazione volontaria da parte degli Stati membri delle statistiche sulle stime iniziali relative ai prodotti vegetali (Early Estimates for Crop Products — EECP).

(15) Il comitato permanente di statistica agraria è stato consultato,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce un quadro comune in vista della produzione sistematica di statistiche comunitarie sull'utilizzazione dei terreni agricoli e sulle produzioni vegetali.

Articolo 2

Definizioni e chiarimenti

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a) «annata agraria»: l'anno civile in cui ha inizio la raccolta;

([1]) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
([2]) GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.

▼B

b) «superficie agricola utilizzata»: la superficie complessiva occupata da seminativi, prati e pascoli permanenti, coltivazioni permanenti e orti familiari utilizzata dalle aziende, indipendentemente dal sistema di conduzione o dal suo utilizzo come terra comune;

c) «superficie coltivata»: la superficie corrispondente alla superficie complessiva seminata ad esclusione, dopo la raccolta, delle aree sterili (ad esempio per catastrofi naturali);

d) «superficie destinata ad una coltivazione»: la superficie corrispondente alla superficie complessiva seminata per produrre una specifica coltura nel corso di un determinato anno;

e) «superficie in cui è stata effettuata la raccolta»: la parte della superficie destinata ad una coltivazione in cui si è proceduto alla raccolta. Essa può pertanto essere uguale o inferiore alla superficie destinata ad una coltivazione;

f) «superficie in produzione»: con riguardo alle coltivazioni permanenti, la superficie in cui potenzialmente si può procedere al raccolto nell'annata agraria di riferimento. Sono escluse tutte le superfici non produttive, come quelle occupate da nuovi impianti che non hanno ancora iniziato la fase produttiva;

g) «produzione raccolta»: la produzione comprensiva delle perdite all'interno dell'azienda e dei prodotti deteriorati, dei quantitativi consumati direttamente nell'azienda agricola e dei quantitativi commercializzati, espressi in unità di peso di prodotto base;

h) «resa»: la produzione raccolta rispetto alla superficie coltivata;

i) «coltivazioni in serre o sotto ripari (accessibili)»: le coltivazioni praticate in serre o sotto ripari fissi o mobili (di vetro o di plastica rigida o flessibile) durante tutto il ciclo vegetativo o per la maggior parte di esso. Sono esclusi i fogli flessibili di materia plastica situati a piatto sul terreno, le coltivazioni in tunnel di plastica non accessibili all'uomo, sotto campane o cassoni portatili. Le superfici delle coltivazioni praticate temporaneamente in serra e temporaneamente all'aperto vengono rilevate esclusivamente tra le superfici sotto serra, a meno che il periodo di coltivazione in serra non sia di durata estremamente limitata;

j) «superficie principale» di un determinato appezzamento: la superficie utilizzata una sola volta nel corso di una determinata annata agraria che è inequivocabilmente definita da tale utilizzo.

2. La «coltivazione successiva» fa riferimento alla coltivazione di una pianta su un appezzamento di terreno coltivabile utilizzato più di una volta nel corso di una determinata annata agraria ma sul quale si pratica ogni volta una sola coltivazione. Tale superficie è considerata come superficie coltivata per ciascuna coltura. I concetti di superfici principali e secondarie non sono applicabili in tale contesto.

La «coltivazione consociata» fa riferimento alla consociazione di coltivazioni che sono coltivate contemporaneamente su un appezzamento di terreno agricolo. La superficie coltivata è in questo caso distribuita tra le coltivazioni in proporzione al terreno sul quale esse sono coltivate. I concetti di superfici principali e secondarie non sono applicabili in tale contesto.

▼B

«Coltivazioni a duplice destinazione», ovvero coltivazioni aventi più di una destinazione, sono per convenzione considerate coltivazioni per il loro scopo primario e coltivazioni secondarie per i loro scopi accessori.

Articolo 3

Copertura

1. Ogni Stato membro compila statistiche sui prodotti agricoli elencati nell'allegato e prodotti sulla superficie agricola utilizzata all'interno del proprio territorio.

2. Le statistiche sono rappresentative almeno del 95 % delle seguenti superfici:

a) superficie coltivata complessiva investita a seminativi (tabella 1);

b) superficie complessiva in cui è stata effettuata la raccolta investita a ortaggi, meloni e fragole (tabella 2);

c) superficie in produzione complessiva investita a coltivazioni permanenti (tabella 3);

d) superficie agricola utilizzata (tabella 4).

3. Le variabili che presentano una diffusione trascurabile o nulla in uno Stato membro possono essere escluse dalle statistiche, a condizione che lo Stato membro interessato specifichi alla Commissione tutte le coltivazioni in questione e la soglia di diffusione trascurabile applicabile a ciascuna di tali coltivazioni entro la fine dell'anno civile immediatamente precedente ciascuno dei periodi di riferimento.

Articolo 4

Cadenza e periodo di riferimento

Gli Stati membri trasmettono annualmente alla Commissione i dati di cui all'allegato. Il periodo di riferimento è l'annata agraria. Il primo anno di riferimento è il 2010.

Articolo 5

Prescrizioni in materia di precisione

1. Gli Stati membri che effettuano indagini a campione a fini statistici adottano tutte le misure necessarie a garantire che i dati della tabella 1 soddisfino le seguenti prescrizioni in materia di precisione: il coefficiente di variazione dei dati da fornire entro il 30 settembre dell'anno n + 1 non deve oltrepassare, a livello nazionale, il 3 % della superficie coltivata per ciascuno dei seguenti gruppi di coltivazioni

▼B

principali: cereali per la produzione di granella (comprese le sementi), legumi secchi e colture proteiche per la produzione di granella (comprese le sementi e compresi i miscugli di cereali e di legumi), piante da radice, piante industriali e piante raccolte allo stato verde.

2. Lo Stato membro che decida di utilizzare fonti di informazioni statistiche diverse dalle indagini statistiche garantisce che la qualità delle informazioni ottenute da tali fonti sia almeno pari a quella delle informazioni ottenute da indagini statistiche.

3. Lo Stato membro che decida di utilizzare una fonte amministrativa ne informa in anticipo la Commissione e fornisce precisazioni riguardo al metodo da usare e alla qualità dei dati provenienti da detta fonte.

Articolo 6

Trasmissione alla Commissione

1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i dati elencati nell'allegato entro i termini specificati per ciascuna tabella.

▼M1

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 8 bis al fine di modificare le tabelle di trasmissione di cui all'allegato.

Tali atti delegati non modificano la frequenza delle relazioni e le scadenze o non impongono un significativo onere supplementare sugli Stati membri o sui rispondenti.

La Commissione motiva debitamente le azioni statistiche previste nell'ambito di tali atti delegati, avvalendosi all'occorrenza del contributo formulato da esperti competenti basato su un'analisi del rapporto costi-benefici, inclusa una valutazione dell'onere per i rispondenti e dei costi di produzione di cui all'articolo 14, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio [1].

▼B

Articolo 7

Statistiche regionali

1. I dati relativi alle coltivazioni contrassegnate con la lettera «R» nell'allegato sono forniti per le unità territoriali NUTS 1 e NUTS 2 quali definite nel regolamento (CE) n. 1059/2003. Eccezionalmente essi possono essere forniti per le unità territoriali NUTS 1 per la Germania e il Regno Unito.

[1] Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).

▼B

2. Le variabili che presentano una diffusione trascurabile o nulla in uno Stato membro possono essere escluse dalle statistiche regionali, a condizione che lo Stato membro specifichi alla Commissione tutte le coltivazioni in questione e la soglia di diffusione trascurabile applicabile a ciascuna di tali coltivazioni entro la fine dell'anno civile immediatamente precedente ciascuno dei periodi di riferimento.

Articolo 8

Qualità statistica e relazione

1. Ai fini del presente regolamento, ai dati da trasmettere si applicano i seguenti parametri di qualità:

a) «pertinenza»: il grado in cui le statistiche rispondono alle esigenze attuali e potenziali degli utenti;

b) «accuratezza»: la vicinanza fra le stime e i valori reali non noti;

c) «tempestività»: il periodo che intercorre fra la disponibilità dei dati e l'evento o il fenomeno da essi descritto;

d) «puntualità»: l'intervallo di tempo che intercorre fra la data di rilascio dei dati e la data obiettivo (data entro cui i dati avrebbero dovuto essere forniti);

e) «accessibilità»e «chiarezza»: le condizioni e le modalità con cui gli utenti possono ottenere, utilizzare e interpretare i dati;

f) «comparabilità»: la misurazione dell'impatto delle differenze tra i concetti statistici applicati, e gli strumenti e le procedure di misurazione quando le statistiche si comparano per aree geografiche, ambiti settoriali o periodi di tempo;

g) «coerenza»: la possibilità dei dati di essere combinati attendibilmente secondo modalità diverse e per vari usi.

2. Ogni tre anni, e per la prima volta entro il 1º ottobre 2011, gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) relazioni sulla qualità dei dati trasmessi.

3. Avvalendosi dei parametri di qualità di cui al paragrafo 1, la relazione sulla qualità descrive:

a) l'organizzazione delle indagini contemplate dal presente regolamento e la metodologia utilizzata;

b) il livello di precisione raggiunto per le indagini a campione di cui al presente regolamento; e

c) la qualità delle fonti diverse dalle indagini che sono state usate.

4. Gli Stati membri informano la Commissione in merito a qualsiasi modifica metodologica o di altra natura suscettibile di influenzare in maniera considerevole le statistiche. Ciò deve avvenire non oltre tre mesi dall'entrata in vigore di tale modifica.

▼B

5. È tenuto presente il principio che i costi e gli oneri aggiuntivi devono rimanere contenuti entro limiti ragionevoli.

▼M1

Articolo 8 bis

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 6, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da 10 gennaio 2014. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3. La delega di potere di cui all'articolo 6, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

———————

▼B

Articolo 11

Abrogazione

1. Fatto salvo il paragrafo 2, i regolamenti (CEE) n. 837/90 e (CEE) n. 959/93 sono abrogati a decorrere dal 1º gennaio 2010.

▼B

I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento.

▼M1

_____

▼B

Articolo 12

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

▼M1

Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 2010.

▼B

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼M2

ALLEGATO

Tabella 1

Seminativi

PARTE A

Variabili \ Termini di trasmissione	Superficie coltivata (in migliaia di ettari)						Produzione raccolta (in migliaia di tonnellate)				Resa (in centinaia di kg/ha)
	31 gen	30 giu	31 ago	30 sett	31 gen	30 sett	30 sett	31 ott	31 gen	30 sett	31 ago
	anno n	anno n	anno n	anno n	anno n + 1	anno n + 1	anno n	anno n	anno n + 1	anno n + 1	anno n
Numero del termine di trasmissione	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	SM sopra la soglia	SM sopra la soglia	SM sopra la soglia	Tutti gli SM	Tutti gli SM	Tutti gli SM	Tutti gli SM	Tutti gli SM	Tutti gli SM	Tutti gli SM	SM sopra la soglia
Cereali per la produzione di granella (comprese le sementi) (*)	—	—	—	—	x	R	—	—	x	R	—
Cereali (escluso il riso) per la produzione di granella (comprese le sementi) (*)	—	—	—	—	x	x	—	—	x	x	—
Frumento tenero e spelta (*)	—	x	x	x	x	R	x	x	x	R	x
Frumento invernale e spelta (*)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Frumento duro (*)	x	x	x	x	x	R	x	x	x	R	x
Segale e miscugli di cereali invernali (frumento segalato) (*)	x	x	x	x	x	R	x	x	x	R	x
Orzo (*)	—	x	x	x	x	R	x	x	x	R	x
Orzo invernale (*)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Avena (*)	—	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

▼M2

Variabili \ Termini di trasmissione	Superficie coltivata (in migliaia di ettari)						Produzione raccolta (in migliaia di tonnellate)				Resa (in centinaia di kg/ha)
	31 gen	30 giu	31 ago	30 sett	31 gen	30 sett	30 sett	31 ott	31 gen	30 sett	31 ago
	anno n	anno n	anno n	anno n	anno n + 1	anno n + 1	anno n	anno n	anno n + 1	anno n + 1	anno n
Numero del termine di trasmissione	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	SM sopra la soglia	SM sopra la soglia	SM sopra la soglia	Tutti gli SM	Tutti gli SM	Tutti gli SM	Tutti gli SM	Tutti gli SM	Tutti gli SM	Tutti gli SM	SM sopra la soglia
Miscugli di cereali primaverili (cereali misti diversi dal frumento segalato) (*)	—	—	—	—	x	x	—	—	x	x	—
Granturco e misto di granturco (*)	—	x	x	x	x	R	x	x	x	R	x
Triticale (*)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Sorgo (*)	—	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Altri cereali n.c.a. (grano saraceno, miglio, scagliola, ecc.) (*)	—	—	—	—	x	x	—	—	x	x	—
Riso (*)	—	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Riso Indica	—	—	—	—	x	x	—	—	x	x	—
Riso Japonica	—	—	—	—	x	x	—	—	x	x	—

▼M2

PARTE B

Variabili \ Termini di trasmissione	Superficie coltivata (in migliaia di ettari)						Produzione raccolta (in migliaia di tonnellate)				Resa (in centinaia di kg/ha)
	31 gen	30 giu	31 ago	30 sett	31 mar	30 sett	30 sett	31 ott	31 mar	30 sett	31 ago
	anno n	anno n	anno n	anno n	anno n + 1	anno n + 1	anno n	anno n	anno n + 1	anno n + 1	anno n
Numero del termine di trasmissione	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	SM sopra la soglia	SM sopra la soglia	SM sopra la soglia	Tutti gli SM	Tutti gli SM	Tutti gli SM	Tutti gli SM	Tutti gli SM	Tutti gli SM	Tutti gli SM	SM sopra la soglia
Legumi secchi e colture proteiche per la produzione di granella (compresi le sementi e i miscugli di cereali e di legumi) (*)	—	—	—	—	x	R	—	—	x	x	—
Piselli da foraggio (*)	—	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Fave e favette (*)	—	x	x	x	x	x	—	x	x	x	—
Lupini dolci (*)	—	—	—	—	x	x	—	—	x	x	—
Altri legumi secchi e colture proteiche n.c.a.	—	—	—	—	x	x	—	—	—	—	—
Piante da radice	—	—	—	—	x	x	—	—	—	—	—
Patate (incluse le patate da semina)	—	x	x	x	x	x	—	x	x	x	—
Barbabietole da zucchero (escluse le sementi)	—	x	x	x	x	R	—	x	x	R	—
Altre piante da radice n.c.a.	—	—	—	—	x	x	—	—	—	—	—
Piante industriali	—	—	—	—	x	x	—	—	—	—	—
Semi di colza e di ravizzone (*)	—	x	x	x	x	R	x	x	x	R	x

▼M2

	Superficie coltivata (in migliaia di ettari)						Produzione raccolta (in migliaia di tonnellate)				Resa (in centinaia di kg/ha)
Termini di trasmissione	31 gen	30 giu	31 ago	30 sett	31 mar	30 sett	30 sett	31 ott	31 mar	30 sett	31 ago
Variabili	anno n	anno n	anno n	anno n	anno n + 1	anno n + 1	anno n	anno n	anno n + 1	anno n + 1	anno n
Numero del termine di trasmissione	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	SM sopra la soglia	SM sopra la soglia	SM sopra la soglia	Tutti gli SM	Tutti gli SM	Tutti gli SM	Tutti gli SM	Tutti gli SM	Tutti gli SM	Tutti gli SM	SM sopra la soglia
Semi di colza autunnale e di ravizzone	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Semi di girasole (*)	—	x	x	x	x	R	x	x	x	R	x
Soia (*)	—	x	x	x	x	R	x	x	x	R	x
Semi di lino (lino da olio) (*)	—	—	—	—	x	R	—	—	x	x	—
Semi di cotone (*)	—	—	—	—	—	—	—	—	x	x	—
Altre piante da semi oleosi n.c.a. (*)	—	—	—	—	x	x	—	—	—	—	—
Lino da fibra	—	—	—	—	x	R	—	—	x	x	—
Canapa	—	—	—	—	x	x	—	—	x	x	—
Cotone	—	—	—	—	x	R	—	—	x	x	—
Tabacco	—	—	—	—	x	R	—	—	x	R	—
Luppolo	—	—	—	—	x	x	—	—	x	x	—
Piante aromatiche, medicinali e da condimento	—	—	—	—	x	x	—	—	—	—	—
Colture energetiche n.c.a.	—	—	—	—	x	x	—	—	x	x	—

▼M2

	Superficie coltivata (in migliaia di ettari)						Produzione raccolta (in migliaia di tonnellate)				Resa (in centinaia di kg/ha)
Termini di trasmissione	31 gen	30 giu	31 ago	30 sett	31 mar	30 sett	30 sett	31 ott	31 mar	30 sett	31 ago
Variabili	anno n	anno n	anno n	anno n	anno n + 1	anno n + 1	anno n	anno n	anno n + 1	anno n + 1	anno n
Numero del termine di trasmissione	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	SM sopra la soglia	SM sopra la soglia	SM sopra la soglia	Tutti gli SM	Tutti gli SM	Tutti gli SM	Tutti gli SM	Tutti gli SM	Tutti gli SM	Tutti gli SM	SM sopra la soglia
Piante raccolte verdi da seminativi	—	—	—	—	x	x	—	—	—	—	—
Prati e pascoli temporanei	—	—	—	—	x	x	—	—	—	—	—
Leguminose raccolte verdi	—	—	—	—	x	x	—	—	—	—	—
Mais verde (*)	—	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Altri cereali raccolti verdi (escluso il mais verde) (*)	—	—	—	—	x	x	—	—	x	x	—

(n.c.a. = non classificati altrove)
(*) I dati relativi alla produzione di questi prodotti sono forniti nel grado medio di umidità che ogni Stato membro comunica alla Commissione in gennaio/marzo dell'anno n + 1 (colonna 9).

NB: Le stime per le colonne 1, 2, 3 e 11 sono obbligatorie per gli Stati membri con una produzione nazionale annua media negli ultimi tre anni superiore a:

3 000 000 tonnellate per il frumento tenero e la spelta,

1 000 000 tonnellate per il frumento duro,

900 000 tonnellate per l'orzo,

100 000 tonnellate per la segale e i miscugli di cereali invernali (frumento segalato),

1 500 000 tonnellate per il granturco e misto di granturco,

200 000 tonnellate per il triticale,

▼M2

150 000 tonnellate per l'avena,

150 000 tonnellate per il sorgo,

150 000 tonnellate per il riso,

70 000 tonnellate per i piselli da foraggio,

50 000 tonnellate per le fave e le favette,

300 000 tonnellate per i semi di colza e di ravizzone,

200 000 tonnellate per i semi di girasole,

60 000 tonnellate per la soia,

700 000 tonnellate per le patate (incluse le patate da semina),

2 500 000 tonnellate per le barbabietole da zucchero (escluse le sementi)

e 4 500 000 tonnellate per il mais verde.

▼M2

Tabella 2

Ortaggi freschi (compresi i meloni), fragole e funghi coltivati

Variabili \ Termini di trasmissione	Superficie coltivata (in migliaia di ettari)	Produzione raccolta (in migliaia di tonnellate)
	31 mar anno n + 1	31 mar anno n + 1
Numero del termine di trasmissione	1	2
Ortaggi freschi (compresi i meloni) e fragole	x	—
Brassicacee	—	—
Cavolfiori e broccoli	x	x
Cavoli	x	x
Ortaggi a foglia e stelo (escluse le brassicacee)	—	—
Porri	x	x
Sedano	x	x
Lattuga	x	x
Lattuga in serre o sotto ripari accessibili all'uomo ([1])	x	—
Indivia	x	x
Spinaci	x	x
Asparagi	x	x
Cicoria per il consumo fresco	x	x
Carciofi	x	x
Ortaggi coltivati per il frutto (compresi i meloni)	—	—
Pomodori	x	x
Pomodori per il consumo fresco	x	x
Pomodori in serre o sotto ripari accessibili all'uomo ([1])	x	—
Cetrioli	x	x
Cetrioli in serre o sotto ripari accessibili all'uomo ([1])	x	—
Cetriolini	x	x
Melanzane	x	x
Zucchine	x	x
Meloni	x	x

▼M2

Variabili \ Termini di trasmissione	Superficie coltivata (in migliaia di ettari)	Produzione raccolta (in migliaia di tonnellate)
	31 mar anno n + 1	31 mar anno n + 1
Numero del termine di trasmissione	1	2
Cocomeri	x	x
Peperoni e peperoncini	x	x
Peperoni e peperoncini in serre o sotto ripari accessibili all'uomo (1)	x	—
Radici, tuberi e ortaggi a bulbo	—	—
Carote	x	x
Cipolle	x	x
Scalogni	x	x
Sedano rapa	x	x
Ravanelli	x	x
Aglio	x	x
Legumi freschi	x	—
Piselli freschi	x	x
Fagioli freschi	x	x
Fragole	x	x
Fragole in serre o sotto ripari accessibili all'uomo (1)	x	—
Funghi coltivati	x	x

(1) Le stime sono obbligatorie per gli Stati membri con una superficie coltivata nazionale pari o superiore a 500 ettari.

Tabella 3

Coltivazioni permanenti per il consumo umano

Variabili \ Termini di trasmissione	Superficie coltivata (in migliaia di ettari)	Produzione raccolta (in migliaia di tonnellate)	
	31 mar anno n+1	31 mar anno n+1	30 sett anno n+1
Numero del termine di trasmissione	1	2	3
Coltivazioni permanenti per il consumo umano	x	—	—
Frutta proveniente da zone temperate	—	—	—
Mele	x	x	—
Mele per il consumo fresco	—	x	—
Pere	x	x	—
Pesche	x	x	—

▼M2

Variabili \ Termini di trasmissione	Superficie coltivata (in migliaia di ettari)	Produzione raccolta (in migliaia di tonnellate)	
	31 mar anno n+1	31 mar anno n+1	30 sett anno n+1
Numero del termine di trasmissione	1	2	3
Nettarine	x	x	—
Albicocche	x	x	—
Ciliegie	x	x	—
Amarene	x	x	—
Prugne	x	x	—
Frutta proveniente da zone subtropicali e tropicali	—	—	—
Fichi	x	x	—
Kiwi	x	x	—
Avocado	x	x	—
Banane	x	x	—
Bacche (escluse le fragole)	—	—	—
Ribes nero	x	x	—
Lamponi	x	x	—
Frutta a guscio ([1])	—	—	—
Noci	x	x	—
Nocciole	x	x	—
Mandorle	x	x	—
Castagne	x	x	—
Agrumi ([1])	x	—	—
Arance	x	—	x
Piccoli agrumi	x	—	x
Satsuma	x	—	x
Clementine	x	—	x
Limoni e limette acide	x	—	x
Pomeli e pompelmi	x	—	x
Uve ([1])	x	x	—
Uve da vino	x	x	—

▼M2

Variabili \ Termini di trasmissione	Superficie coltivata (in migliaia di ettari)	Produzione raccolta (in migliaia di tonnellate)	
	31 mar anno n+1	31 mar anno n+1	30 sett anno n+1
Numero del termine di trasmissione	1	2	3
Uve per la produzione di vini a denominazione d'origine protetta (DOP)	x	x	—
Uve per la produzione di vini a indicazione geografica protetta (IGP)	x	x	—
Uve per la produzione di altri vini n.c.a. (senza DOP/IGP)	x	x	—
Uve da tavola	x	x	—
Uve per la produzione di uva passa	x	x	—
Olive ([1])	—	—	—
Olive da tavola	x	x	—
Olive da olio	x	x	—

(n.c.a. = non classificati altrove)

([1]) Le stime sono obbligatorie per gli Stati membri con una superficie coltivata nazionale pari o superiore a 500 ettari.

Tabella 4

Uso agricolo dei terreni

Variabili \ Termine di trasmissione	Superficie principale (in migliaia di ettari)
	30 sett anno n+1
Superficie agricola utilizzata	R
Seminativi	R
Cereali per la produzione di granella (comprese le sementi)	x
Legumi secchi e colture proteiche per la produzione di granella (compresi le sementi e i miscugli di cereali e di legumi)	x
Patate (incluse le patate da semina)	x
Barbabietole da zucchero (escluse le sementi)	x
Piante industriali	x
Piante raccolte verdi da seminativi	x
Ortaggi freschi (compresi i meloni) e fragole	x
Fiori e piante ornamentali (esclusi i vivai)	x

▼**M2**

Variabili \ Termine di trasmissione	Superficie principale (in migliaia di ettari) 30 sett anno n+1
Altri seminativi n.c.a.	x
Terreni a riposo	R
Pascoli permanenti	R
Coltivazioni permanenti	x
Frutta, bacche e frutta a guscio (esclusi gli agrumi, le uve e le fragole)	R
Uve	R
Olive	R
Vivai	x

(n.c.a = non classificati altrove)